



Copia

COMUNE DI GUARENE

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI. APPROVAZIONE.

L'anno duemilatre addì venti del mese di febbraio alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari presso il Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CRAVANZOLA EMILIO - Sindaco	Sì
2. BOFFA CARLA - Vice Sindaco	Sì
3. MORELLO EZIO - Consigliere	Sì
4. ANSELMO MARINELLA - Assessore	Sì
5. PELASSA MICHELE - Consigliere	Sì
6. BUSSI ROBERTO - Consigliere	Sì
7. ROATTINO MARIO - Consigliere	Sì
8. OCCHIENA UGO - Consigliere	Sì
9. BORIO ENZO - Consigliere	No
10. NASO ENZO - Consigliere	Sì
11. BONGIOVANNI ADRIANO - Consigliere	Sì
12. TARDITI OSVALDO - Consigliere	Sì
13. BATTAGLINO GIORGIO - Consigliere	No
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor DI NAPOLI D.SSA ANNA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CRAVANZOLA EMILIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono presenti in aula gli Assessori esterni ARTUSIO e DELLAPIANA.

Il Sindaco espone brevemente l'argomento.

Aperta la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

con atto deliberativo N. 8 il Consiglio Comunale, in questa stessa seduta, ha approvato le **“Norme e direttive concernenti l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche”**;

- la recente Deliberazione di Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 recante **“L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore”** dispone al *Titolo III° – Mercati e altre forme di commercio su area pubblica – Capo I° – Adempimenti comunali* – che i Comuni adottino i necessari regolamenti per la disciplina dell'esercizio su territorio di tutte le forme di commercio su area pubblica;
- tale Regolamento dovrà disciplinare in particolare:
 - **l'ambito di applicazione della citata normativa;**
 - **la delimitazione delle aree di mercato e delle zone di vendita;**
 - **le caratteristiche tipologiche del mercato;**
 - **la gestione operativa del mercato;**
 - **la regolamentazione dei posteggi;**
 - **le modalità di vendita;**
 - **gli organi di controllo;**
 - **l'aspetto sanzionatorio;**

RITENUTO quindi:

- necessario ed altresì indispensabile procedere all'approvazione di un Regolamento, che disciplini l'attività commerciale su area pubblica, in linea con le più recenti disposizioni normative di settore di competenza sia nazionale che regionale;
- ritenuto urgente e necessario approvare il predetto regolamento che consentirà di disciplinare l'intera materia permettendo, agli operatori, di avere quale riferimento una normativa chiara ed inequivocabile;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

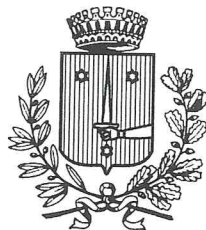
VISTA la Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 recante “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”;

VISTA la Delibera del Consiglio Regionale 1 marzo 2000 n. 626-3799/00 recante “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”;

VISTA la recente Delibera di Giunta Regionale 2 aprile 2001 n. 32-2642 recante “L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore”;

RICHIAMATA la deliberazione N. 8 di questo Consiglio Comunale con la quale si è provveduto, in linea con il recente dettato normativo, afferente il settore del commercio, sia nazionale che regionale, ad approvare le **“Norme e direttive concernenti l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche”**;

VISTA l'atto deliberativo n. 9 con il quale il Consiglio Comunale, in questa stessa seduta ha istituito l'area per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche;



APPROVATO CON DELIBERA N. *20*
CC/CC IN DATA *20 FEB. 2003*
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa DI NAPOLI Anna)

DI

COMUNE DI GUARENE

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

INDICE



PARTE I- PREMESSA	pag. 4
Articolo 1 – Definizioni	pag. 4
Articolo 2 – Aree di mercato e zone di vendita	pag. 4
Articolo 3 – Disciplina generale dei mercati	pag. 4
PARTE II – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO	pag. 5
Articolo 4 – Tipologia	pag. 5
Articolo 5 – Estremi dell’atto di istituzione	pag. 5
Articolo 6 – Sospensione e trasferimento temporanei	pag. 5
PARTE III – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO	pag. 5
Articolo 7 – Orario di mercato	pag. 5
Articolo 8 – Modalità di accesso degli operatori	pag. 6
Articolo 9 – Circolazione pedonale e veicolare	pag. 6
PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI	pag. 7
Articolo 10 – Concessione del posteggio	pag. 7
Articolo 11 – Subingresso nel posteggio	pag. 7
Articolo 12 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi	pag. 7
Articolo 13 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato	pag. 9
Articolo 14 – Registro degli operatori sui mercati	pag. 9
Articolo 15 – Modalità di registrazione	pag. 10
Articolo 16 – Decadenza della concessione di posteggio	pag. 10
Articolo 17 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio	pag. 11
PARTE V – MODALITA’ DI VENDITA	pag. 11
Articolo 18 – Obblighi dei venditori	pag. 11
Articolo 19 – Attrezzature di vendita	pag. 12
Articolo 20 – Collocamento delle derrate	pag. 12
Articolo 21 – Divieti di vendita	pag. 12
Articolo 22 – Vendita di animali destinati all’alimentazione	pag. 13
Articolo 23 – Atti dannosi agli impianti del mercato	pag. 13
Articolo 24 – Utilizzazione dell’energia elettrica	pag. 13
Articolo 25 – Furti e incendi	pag. 13

PARTE VI – ORGANI DI CONTROLLO

pag. 14

Articolo 26 – Preposti alla vigilanza

pag. 14

Articolo 27 – Delegati o Commissione di mercato

pag. 14

Articolo 28 – Modalità della elezione dei delegati di mercato

pag. 14

PARTE VII – NORME FINALI

pag. 16

Articolo 29 – Tasse e tributi comunali

pag. 16

Articolo 30 – Sanzioni

pag. 16



IL SEGRETARIO COMUNALE
RS (Dott.ssa DI NAPOLI Anna)

PARTE I - PREMESSA



Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per “D.Lgs. 114/98” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per “Legge regionale” la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “Indirizzi Regionali” la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “Criteri Regionali” la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore.

Articolo 2 – Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti dell’area indicata nell’articolo 13 delle “Norme e direttive concernenti l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche”.
2. Nell’area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all’interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l’esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Articolo 3 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

PARTE II – CARATTERISTICHE TIPO - LOGICHE DEL MERCATO

Articolo 4 – Tipologia

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nell'area mercatale della Fr.Vaccheria, così come individuata dall'articolo 13 delle Norme e direttive, si identifica come mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari, extra alimentari e produttori agricoli.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa DI NAPOLI Anna)

Articolo 5 – Estremi dell'atto di istituzione

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20 FEB. 2003

Articolo 6 – Sospensione e trasferimento temporanei

1. Il mercato può essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi di carattere igienico – sanitario, di viabilità, di sicurezza o di pubblico interesse.
2. Il mercato sarà sospeso nella giornata della domenica coincidente con la festa patronale.
3. Il Sindaco emette apposita ordinanza contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento.

PARTE III – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 7 – Orario di mercato

1. L'orario di vendita del mercato è così articolato:
 - per la giornata della domenica, è fissato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 nel periodo dell'ora legale (1° ottobre – 31 marzo) e dalle ore 7,30 alle ore 13,00 nel periodo dell'ora solare (1° aprile – 30 settembre);
2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del

suolo pubblico 30 minuti prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite.



3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa la posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.
4. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), nel caso di assegnazione giornaliera, siano obbligati a permanere sul mercato fino alle ore 12,00, pena il conteggio dell'assenza.
5. Eventuali deroghe agli orari così stabiliti potranno essere stabilite, per particolari esigenze.

Articolo 8 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. *È vietato occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.*
3. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 9 – Circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 6,00 alle ore 14,30 (della domenica), è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.



PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 10 – Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione amministrativa.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata su istanza dell'interessato.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.
4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, rinnovabile su istanza dell'interessato, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Articolo 11 – Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Articolo 12 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 7, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 7, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").



3. Tale assegnazione è riservata in ogni mercato, a coloro che sono legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che siano presenti al momento dell'assegnazione e che esibiscano l'originale dell'autorizzazione, seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
4. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, incaricati della vigilanza nell'area mercatale, aggiornata a scadenza mensile e non soggetta a scadenza temporale.
5. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
6. *Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno.*
7. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 9, comma 1.
8. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, condizionatamente al fatto di avere voluto ma non potuto svolgere la propria attività.
9. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti, per qualsivoglia ragione, l'assegnazione giornaliera del posteggio.
10. Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato, in special modo nel periodo a seguito della istituzione, la graduatoria di cui al presente articolo è differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare. Sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia ad un operatore che tratta l'altra solamente quando non sono più presenti richiedenti che trattano quella merceologia.
11. Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando a coloro che avranno maturato il più alto numero di presenze sugli spazi ancora disponibili.

Articolo 13 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato



IL SEGRETARIO COMUNA
P. (Dott.ssa DI NAPOLI Anna,

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposta a cura dell'Ufficio Commercio, in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale, un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio.
2. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie.
4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 14 – Registro degli operatori sui mercati

1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascun giorno di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Commercio. Copia degli stessi è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il servizio di vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, presso l'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene pubblica – competente per territorio.
3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, e conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
 - le generalità del titolare;
 - la tipologia merceologica consentita;
 - gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;

- gli estremi del decreto di concessione del posteggio;
- le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
- la data di scadenza della concessione del posteggio.

4. Su questi registri si annoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.



Articolo 15 – Modalità di registrazione

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 24 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 7, comma 1.
2. *Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi (16 o 18 assenze), decadono dalla concessione del posteggio.*
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.).
4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
5. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.
6. *Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.*

Articolo 16 – Decadenza della concessione di posteggio

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 26 del presente Regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 14.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a quattro mesi per ciascun anno, l'Ufficio Commercio provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione

amministrativa (ove ricorra la fattispecie) nonché della concessione relativa



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa DI NAPOLI Anna)

3. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene pubblica – competente per territorio..

Articolo 17 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.
2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.
3. Il rinunciante ha diritto alla restituzione dei tributi pagati, limitatamente al periodo di mancata fruizione.

PARTE V – MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 18 – Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, mentre i passaggi riservati al pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili a quelli urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.
3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi dovuti al Comune di Guarene, la concessione relativa al posteggio, nonché ogn'altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.

Articolo 19 – Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento, oltre il posteggio assegnato.
2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

Articolo 20 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0,50.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,40 dal suolo.

Articolo 21 - Divieti di vendita.

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 2 marzo 2000 del Ministro della Sanità recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche", se in vigore.

6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa DI NAPOLI Anna)

Articolo 22 - Vendita di animali destinati all'alimentazione.

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 23 - Atti dannosi agli impianti del mercato.

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 24 - Utilizzazione dell'energia elettrica.

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
3. *Nel caso gli utenti non partecipino nella misura dovuta alle spese derivanti da quanto indicato nel comma precedente, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 30 del presente Regolamento.*

Articolo 25 - Furti e incendi.

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti e incendi che si verificano nei mercati.

PARTE VI – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 26 – Preposti alla Vigilanza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ho (Dott.ssa DI NAPOLI Anna)

1. Preposto alla vigilanza sui mercati è il Comando di Polizia Municipale, a cui compete:
 - sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
 - gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
 - rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
 - far osservare il rispetto delle norme igieniche;
 - far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
 - far osservare il rispetto del presente Regolamento.

Articolo 27 - Delegati o Commissione di Mercato.

1. Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una Commissione composta da un massimo di 3 delegati, uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, ed uno per i produttori.
2. La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza, nonché avente la delega di rappresentanza delle istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Articolo 28 - Modalità della elezione dei delegati di mercato.

1. Per l'elezione dei suddetti delegati si seguiranno le modalità indicate nei seguenti commi.
2. La richiesta di elezioni potrà essere effettuata da almeno una delle organizzazioni di categoria di livello nazionale, previa sottoscrizione da parte della maggioranza assoluta degli ambulanti titolari di concessione di posto fisso dell'area di mercato interessata.
3. Le elezioni si svolgeranno nella giornata di svolgimento del mercato interessato, e sarà cura dell'Amministrazione

Comunale comunicare la data di effettuazione a tutti gli operatori ambulanti e produttori titolari di posto fisso almeno 8 giorni prima.

4. Le elezioni si dovranno tenere entro trenta giorni dalla data di avvenuta richiesta.
5. Per la votazione, che dovrà essere segreta e diretta, si utilizzerà una scheda predisposta dal Comune che riporterà il suo timbro e la firma del Sindaco o di un suo delegato.
6. La suddetta scheda sarà probante circa le indicazioni sulle candidature, e su di essa si potranno indicare sino ad un massimo di tre nominativi per ognuno dei comparti di cui al primo comma del precedente articolo.
7. Il Comune dovrà fornire agli elettori al momento della votazione l'elenco ufficiale aggiornato degli operatori assegnatari di posto fisso dell'area di mercato, tra i quali poter scegliere i candidati alla carica di delegato.
8. La scheda sarà considerata nulla nel caso in cui dovesse riportare un numero di nominativi superiore a tre, oppure un nominativo che non sia contenuto nell'elenco sopra menzionato.
9. Le operazioni di votazione, spoglio e scrutinio dovranno essere effettuate nel corso dell'orario di svolgimento del mercato.
10. Alle suddette operazioni dovranno essere presenti un operatore di Polizia Municipale addetto a quell'area di mercato e un funzionario dell'Ufficio Commercio, i quali verificheranno oltre al normale e regolare svolgimento delle elezioni che i votanti siano titolari di posto fisso per quell'area di mercato previa esibizione del documento comprovante la concessione.
11. Saranno eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti.
12. Vale il principio che, a parità di voti, sarà eletto chi ha una maggiore anzianità di presenza in quell'area di mercato, e, in subordine, chi ha una maggiore anzianità di autorizzazione.
13. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:
 - uno stesso operatore non può essere eletto Delegato in più aree di mercato comunali;
 - la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;
 - in caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area;

- i Delegati durano in carica tre anni, salvo richiesta motivata di nuove elezioni da parte della maggioranza assoluta degli operatori assegnatari di posto fisso del mercato interessato.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa DI NAPOLI Anna)

PARTE VII – NORME FINALI

Articolo 29 – Tasse e tributi comunali

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, alla tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi ed al canone di posteggio.
2. Il Comune determina la misura, le modalità e i termini di pagamento del canone di posteggio delle aree di mercato locali con proprio atto deliberativo in base alle disposizioni nazionali e regionali in materia.
3. Il pagamento del canone per i titolari di posto fisso avviene con versamento della quota decennale in rate annuali anticipate.
4. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente agli agenti preposti alla vigilanza dell'area di mercato, i quali rilasceranno quietanza da apposito bollettario.
5. La suddetta tassa di posteggio dovrà essere calcolata come corrispettivo delle spese che l'Amministrazione Comunale sostiene per consentire la predisposizione del plateatico per gli specifici fini quali gli allacciamenti all'acqua ed all'energia elettrica e simili, nonché il suo utilizzo nei giorni di mercato.
6. Lo stesso canone di posteggio, inoltre, non ingloba la tassa di occupazione del suolo pubblico né la tassa di smaltimento rifiuti la quale è disciplinata dall'art. 269 del T.U.F.L. n° 1175/1931 come modificato dal D.P.R. 10/8/82 n° 915.

Articolo 30 - Sanzioni.

1. Salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo citato.
2. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.



Comune di Guarene

C.A.P. 12050

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. (0173) 611.103 - Fax 611127

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267 in data 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI. APPROVAZIONE.

da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.

1) Il Responsabile del servizio di ragioneria dà parere _____ in ordine alla regolarità contabile dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(QUAZZO Rag. Giuliano)

2) Il responsabile del servizio scolastico socio-assistenziale dà parere _____ in ordine alla regolarità tecnica dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL'AREA SCOLASTICA SOCIO - ASSISTENZIALE - CULTURA
(QUAZZO Rag. Giuliano)

3) Il responsabile del dell'area vigilanza-commercio-protezione civile -agricoltura dà parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica dando atto in particolare che:

**IL RESPONSABILE DELL' AREA VIGILANZA-COMMERCIO-PROTEZIONE CIVILE -
AGRICOLTURA**

f.to (DEMICHELIS Angelo)

4) Il responsabile dell'Ufficio Tecnico dà parere _____ in ordine alla regolarità tecnica, dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA e TECNICO MANUTENTIVA
(NASO Geom. Diego)

5) Il Segretario Comunale dà parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI - PERSONALE - PUBBLICHE RELAZIONI - TURISMO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (DI NAPOLI D.ssa Anna)

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Vigilanza, Commercio, Protezione Civile, Agricoltura ai sensi dell'art. 49 – comma 1^ - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità tecnica, emesso ai sensi del 2° comma art. 49, del D.Lgs. 267/2000, dal Segretario Comunale;

Presenti n. 11

Voti Favorevoli n. 8

Voti Astenuti n. 3 (NASO, BONGIOVANNI, TARDITI)

Voti Contrari n. 0

resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- di approvare il Regolamento per le aree mercatali, composto da 30 articoli ed allegato al verbale di deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to: CRAVANZOLA EMILIO

Il Consigliere Anziano
F.to: BOFFA CARLA



Il Segretario Comunale
F.to: DI NAPOLI D.SSA ANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal - 5 MAR. 2003 al 19 MAR. 2003, come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto

Guarene, li - 5 MAR. 2003



Il Segretario Comunale
DI NAPOLI D.SSA ANNA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione

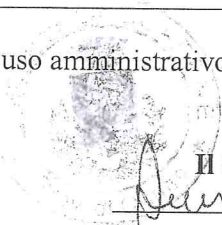
E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- ♦ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000).
- ♦ Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs 267 del 18 agosto 2000).

Il Segretario Comunale
DI NAPOLI D.SSA ANNA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Guarene, li - 4 MAR. 2003



Il Segretario Comunale